

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Dichiarazione OSS e versamento IVA entro il 31 ottobre. Le nuove regole - pag. 2
- Fisco e sostenibilità: le nuove proposte a livello internazionale ed europeo - pag. 4
- Bonus R&S indebitato e riversamento: le attività di controllo proseguono o vengono congelate? - pag. 6
- Supporto per accertamento e riscossione dei tributi locali: come provare l'iscrizione provvisoria - pag. 8

LAVORO E PREVIDENZA

- Cassa integrazione e assegno ordinario: proroghe nel decreto Fiscale, tra novità e conferme - pag. 10
- Infortuni sul lavoro: denuncia e comunicazione all'INAIL. Cosa deve fare il datore di lavoro - pag. 14
- Distacco transnazionale: nuove regole per comunicazione preventiva e distacco di lunga durata - pag. 16

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Obbligo formativo triennio 2017/2019: pubblicate le linee guida per il mancato assolvimento - pag. 20

FINANZIAMENTI

- Bonus terme: accreditamento degli enti termali dal 28 ottobre. Come fare - pag. 21

IMPRESA

- Privacy: cancellato l'intervento preventivo del Garante sull'utilizzo dei dati da parte delle PA. Quali conseguenze - pag. 26

IN EVIDENZA

Dichiarazione OSS e versamento IVA entro il 31 ottobre. Le nuove regole

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Entro la scadenza del 31 ottobre, i soggetti passivi IVA che hanno aderito al regime OSS (One Stop Shop) a partire dal 1° luglio 2021 devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione relativa al terzo trimestre dell'anno. L'invio della dichiarazione deve essere effettuato anche in assenza di operazioni riconducibili al regime speciale. Entro lo stesso termine, dovrà essere versata all'Erario italiano l'IVA dovuta nei singoli Stati membri in cui le operazioni si considerano effettuate, con divieto di compensazione tramite il modello F24.

Dal 1° luglio 2021, il regime MOSS (**One Stop Shop**).

(Mini One Stop Shop), precedentemente previsto per i soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici a privati consumatori, si applica a **tutte le tipologie di servizi**, nonché alle **vendite a distanza intracomunitarie di beni** e a determinate **vendite interne di beni facilitate dalle piattaforme on line**, ed è ridenominato OSS

Leggi anche Sportello OSS: come aderire al regime

Chi può applicare il regime OSS?

Al **regime OSS non UE**, disciplinato dall'art. 74-*quinquies* del D.P.R. n. 633/1972, possono aderire i soggetti passivi **domiciliati o residenti fuori della UE, non stabiliti** in alcuno Stato



Cassa integrazione e assegno ordinario: proroghe nel decreto Fiscale, tra novità e conferme

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it

Il decreto Fiscale prolunga di altre 13 settimane, collocate nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2021, la possibilità per le aziende in crisi per il COVID-19 di chiedere l'assegno ordinario del FIS o la cassa integrazione in deroga. Alle imprese appartenenti ai settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e della fabbricazione di articoli in pelle inoltre potranno essere riconosciute ulteriori 9 settimane in presenza di sospensioni o riduzioni di attività riconducibili alla pandemia. Viene ripristinato poi il divieto di licenziamento per tutta la durata della fruizione dell'ammortizzatore sociale, con quali limiti?

Con il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, comunemente chiamato **decreto Fiscale** in quanto, buona parte delle disposizioni ivi contenute sono di natura finanziaria, il Governo è intervenuto su una serie di materie che riguardano il mondo del lavoro. In particolare, il decreto contiene specifiche norme che riguardano **proroghe di integrazione salariale** finalizzate ad attutire gli effetti della fine del blocco dei licenziamenti in alcuni ambiti produttivi e commerciali, prevista con il prossimo 31 ottobre ed alla CIGS per i lavoratori di Alitalia in



Fisco

Per le operazioni del terzo trimestre 2021

Dichiarazione OSS e versamento IVA entro il 31 ottobre. Le nuove regole

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Entro la scadenza del 31 ottobre, i soggetti passivi IVA che hanno aderito al regime OSS (One Stop Shop) a partire dal 1° luglio 2021 devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione relativa al terzo trimestre dell'anno. L'invio della dichiarazione deve essere effettuato anche in assenza di operazioni riconducibili al regime speciale. Entro lo stesso termine, dovrà essere versata all'Erario italiano l'IVA dovuta nei singoli Stati membri in cui le operazioni si considerano effettuate, con divieto di compensazione tramite il modello F24.

Dal 1° luglio 2021, il regime MOSS (Mini One Stop Shop), precedentemente previsto per i soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, teleradio-diffusione ed elettronici a privati consumatori, si applica a **tutte le tipologie di servizi**, nonché alle **vendite a distanza intracomunitarie di beni** e a determinate **vendite interne di beni facilitate dalle piattaforme on line**, ed è ridenominato OSS (One Stop Shop).

Leggi anche Sportello OSS: come aderire al regime

Chi può applicare il regime OSS?

Al regime OSS non UE, disciplinato dall'art. 74-*quinquies* del D.P.R. n. 633/1972, possono aderire i soggetti passivi **domiciliati o residenti fuori della UE, non stabiliti** in alcuno Stato membro, per l'assolvimento degli obblighi IVA relativi a tutte le prestazioni di servizi resi nella UE a committenti non soggetti passivi d'imposta.

Il regime OSS UE, regolato dall'art. 74-*sexies* del D.P.R. n. 633/1972, è invece destinato:

- ai soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia;
- ai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'UE che dispongono di una **stabile organizzazione** nel territorio dello Stato;
- ai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'UE che **non dispongono** di una **stabile organizzazione nell'UE** e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato.

Leggi anche Disciplina IVA delle vendite a distanza: esclusi i cessionari soggetti passivi non iscritti al VIES

Quali sono i vantaggi del regime OSS?

Con l'adesione ai predetti regimi speciali, che avviene trasmettendo per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nello schema di cui agli allegati A e B del provvedimento n. 168315/2021, gli **obblighi** in materia di IVA sono assolti in modo **centralizzato e digitale**, comunicando le operazioni effettuate

e assolvendo l'imposta dovuta nei vari Stati membri tramite un unico versamento all'Erario italiano.

I **vantaggi** del regime OSS sono, pertanto, rappresentati dall'**esonero**, da un lato, dell'obbligo di **aprire una posizione IVA nei singoli Stati membri** di consumo e, dall'altro, degli obblighi di **fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA annuale**.

Fermo restando che le operazioni effettuate nell'ambito dei regimi speciali **non concorrono alla formazione del volume d'affari**, la fattura elettronica emessa su base volontaria dovrebbe riportare l'imponibile con il **codice natura "N7"** e con esposizione dell'IVA estera nella descrizione o nel campo "Altri Dati Gestionali" (risposta Assosoft del 22 ottobre 2021)

Resta **preclusa la detrazione** dell'imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi, salvo che per le eventuali attività non rientranti nel regime speciale.

Come si presenta la dichiarazione trimestrale?

Le operazioni effettuate nell'ambito dei regimi speciali OSS non UE e OSS UE devono essere riepilogate in una dichiarazione trimestrale che deve essere presentata - **anche in assenza di operazioni** - **entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre** e compilata sulla base dello schema di cui all'allegato D (OSS non UE) e all'allegato E (OSS UE) del provvedimento n. 168315/E/2021 utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Attenzione

Le scadenze per presentare la dichiarazione sono:

- 30 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo;
- 31 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno;
- 31 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre;
- 31 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre.

Per quanto riguarda il primo trimestre di applicazione delle nuove regole (**luglio-settembre 2021**), il termine per presentare la **prima dichiarazione OSS** scade il **31**

ottobre 2021.

Entro tre anni dal termine di presentazione, la dichiarazione trimestrale può essere **modificata** nell'ambito di una dichiarazione relativa a periodi d'imposta successivi, indicando il pertinente Stato membro di consumo, il periodo d'imposta e l'importo dell'imposta in relazione ai quali sono operate le modifiche.

Come si versa l'imposta?

L'imposta dovuta in base alla dichiarazione trimestrale deve essere versata **entro il termine di presentazione della dichiarazione** medesima, per cui **entro il 31 ottobre 2021** dovrà essere versata anche l'IVA relativa alle operazioni per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel terzo trimestre dell'anno in corso.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. 20 aprile 2015, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. 12 luglio 2021, l'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, **senza** la possibilità di avvalersi della **compensazione** tramite **modello F24**:

- con **addebito** sul proprio **conto aperto presso un intermediario della riscossione** convenzionato con l'Agenzia delle Entrate;

Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale,

intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella **richiesta di addebito** inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale OSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

- nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante **bonifico** da accreditare su un'apposita **contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale**, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale OSS.

Nella **causale del bonifico** è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

Leggi anche IVA e-commerce: imposta da ripartire in base alle dichiarazioni OSS e IOSS

Fino a quando va conservata la documentazione?

La documentazione relativa alle operazioni poste in essere avvalendosi del regime OSS deve essere conservata **fino alla fine del decimo anno successivo** ed è fornita, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle Autorità fiscali degli Stati membri di consumo.

Fisco

Dal Forum One FISCALE

Fisco e sostenibilità: le nuove proposte a livello internazionale ed europeo

di Ilaria Viola - Valente Associati GEB Partners/Crowe Valente

Le policy fiscali intraprese a livello nazionale, europeo e internazionale (dalla proposta UE sul Carbon Border Adjustment Mechanism alla two-pillar solution dell'OCSE) esercitano un'influenza significativa sulle decisioni delle imprese e sulle scelte dei singoli cittadini. Interesse del Legislatore, nazionale e internazionale, è quello di prevedere misure volte a contribuire a una sostenibilità fiscale a lungo termine che consenta anche il ripristino di finanze pubbliche. A tal fine le aziende devono prevedere best administrative practices improntate alla trasparenza e alla cooperazione con le Amministrazioni finanziarie. Il rapporto tra fisco e sostenibilità è stato uno dei temi al centro del Forum One FISCALE del 26 ottobre 2021.

Durante la IX edizione del **Forum One FISCALE** sono state affrontate diverse tematiche di attualità in ambito fiscale: dal Fisco come volano per la ricrescita economica, alla cooperative compliance, dalla riforma della giustizia tributaria al rapporto tra fisco e sostenibilità. Argomenti tutti collegati dal **fil rouge** della **cooperazione** e della **trasparenza** tra fisco e contribuente che incidono notevolmente sulla valutazione del comportamento dell'impresa con riferimento alle scelte imprenditoriali, di buona governance, sociali e ambientali.

Il rapporto tra fisco e sostenibilità

Importante rilievo assume la tematica del rapporto tra "Fisco e sostenibilità" che è stata oggetto di trattazione nella IV roundtable cui hanno partecipato il Dott. **Alessandro Bucchieri**, il Dott. **Luca Nobile**, il Prof. Dott. **Piergiorgio Valente** e il Dott. **Mauro Maré**.

Leggi anche

- Green Deal e Blockchain nell'agenda UE per la politica fiscale

- Sostenibilità e Fisco: la necessità di un percorso comune

È importante evidenziare che maggiore cooperazione e trasparenza da parte delle imprese sono elementi che consentono al fisco di essere maggiormente coinvolto nella fase di pianificazione fiscale, nonché limitare forme di aggressive tax planning.

Le **policy fiscali** intraprese a livello nazionale, europeo e internazionale esercitano un'influenza significativa sulle **decisioni delle imprese** e sulle scelte dei singoli cittadini con conseguente incidenza sulla produzione di beni e servizi, sulle abitudini al consumo, nonché sul mercato del lavoro. Interesse del Legislatore, nazionale e internazionale, è quello di **prevedere misure** volte a contribuire a una **sostenibilità fiscale a lungo termine** che consenta anche il ripristino di finanze pubbliche. A tal fine risulta necessario per le aziende prevedere delle **best administrative practices** che,

implementando il tax control framework, siano improntate alla trasparenza e alla cooperazione con le Amministrazioni finanziarie.

A tal proposito, un **"sustainable tax system"** dovrebbe trovare un **bilanciamento** tra il **contenimento dell'evasione fiscale**, la **mobilità dei redditi**, la previsione di misure che consentano l'investimento all'interno del territorio e favoriscano l'occupazione.

Le proposte UE

Tra le proposte dell'Unione Europea, volte alla riduzione di tali imposte, si rinviene la possibilità di introdurre **tasse sull'inquinamento** che costituirebbero una potenziale fonte di aumento delle entrate. Si rammenta che in data 14 luglio 2021 la Commissione Europea con la Comunicazione **"Fit for 55: delivering the EU's 2030 Climate Target on the way to climate neutrality"** ha presentato alcune proposte legislative volte a rendere le politiche dell'UE, in materia di clima, energia, utilizzo del suolo, trasporti e fiscalità, idonee a ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 55% (rispetto ai livelli del 1990) entro il 2030. La riduzione di tali emissioni costituisce un elemento fondamentale affinché l'Europa possa diventare, entro il 2050, il primo continente a impatto climatico zero. Si tratta di 12 proposte legislative, tra le quali si rinviengono: la revisione della Energy Taxation Directive (ETD), dell'EU Emissions Trading System (ETS), nonché una proposta sul **Carbon Border Adjustment Mechanism** (CBAM).

Leggi anche In arrivo una nuova carbon tax alle frontiere dell'UE

Le cd. "environmental taxes", paventate dall'UE, perseguono il **duplice scopo** di introdurre nuove tasse e allo stesso tempo di sostenere un'economia carbon-free che abbia le caratteristiche di competitività e sostenibilità.

Pertanto il 18 maggio 2021, la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione "Tassazione delle

imprese per il XXI secolo” (COM(2021) 251) nella quale sono stati delineati gli obiettivi dell’Unione Europea in ambito fiscale ed i prossimi step per realizzare una riforma del regime di tassazione internazionale delle imprese. In tale occasione la Commissione europea ha annunciato la proposta “Business in Europe: Framework for Income Taxation” (cd. “**BEFIT**”) avente il **duplice obiettivo** di prevedere un *corpus* comune di norme fiscali e una più equa distribuzione dei diritti impositivi tra gli Stati membri.

Leggi anche Verso un sistema fiscale comune per le società europee

Le proposte dell’OCSE

Con riferimento alle iniziative dell’OCSE, si rimarca che a gennaio 2021 è stato pubblicato il report “Taxing Energy Use for Sustainable Development: Opportunities for energy tax and subsidy reform in selected developing and emerging economies” nel quale vengono analizzate le politiche di 15 economie di mercato emergenti e in via di sviluppo. Nel report viene evidenziato come i programmi di ripresa economica offrano agli Stati l’opportunità di concentrarsi sulle **strategie** per perseguire lo **sviluppo sostenibile**. Il **carbon pricing** e la **riforma fossil fuel subsidy** possono costituire strumenti efficaci per incoraggiare scelte di sviluppo a basse emissioni di carbonio e contribuire ad un miglior incremento delle risorse interne. In data 8 ottobre 2021, l’OCSE ha approvato un’importante **riforma del sistema fiscale internazionale**

volta ad assicurare che le imprese multinazionali paghino “**a fair share of tax**” ovunque operino e ovunque generino profitto. L’accordo, definito anche come “**two-pillar solution**”, è stato approvato da 136 giurisdizioni (rappresentanti più del 90% del PIL globale). Mediante il primo pilastro (cd. **Pillar One**) verrà ristabilita la potestà impositiva degli Stati in merito sia al luogo di svolgimento delle attività che al luogo della realizzazione dei profitti da parte degli imprese multinazionali. Quanto detto è indipendentemente dalla presenza fisica di tali entità in ogni singolo Stato.

Con riferimento al **Pillar Two**, l’OCSE ha introdotto un global minimum corporate tax rate fissando l’aliquota al 15%. La nuova aliquota minima si applicherà alle società con entrate superiori a 750 milioni di euro e si stima che genererà circa 150 miliardi di dollari di entrate fiscali globali in più ogni anno. Ulteriori benefici deriveranno anche dalla stabilizzazione del sistema fiscale internazionale e dalla maggiore certezza fiscale per i contribuenti e le Amministrazioni fiscali.

Leggi anche Minimum tax: accordo sull’imposta minima del 15%. Quali sono i prossimi passi?

Obiettivo delle istituzioni dovrebbe essere quello di cooperare al fine di raggiungere **obiettivi comuni**, vale a dire: favorire un piano coordinato che permetta di sostenere i business esistenti e incentivare nuove iniziative imprenditoriali nonché scoraggiare misure di pianificazione fiscale aggressiva che possono comportare una migrazione di redditi verso Paesi a fiscalità privilegiata.

Fisco

Dopo il decreto fiscale

Bonus R&S indebito e riversamento: le attività di controllo proseguono o vengono congelate?

di Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d'impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

Il decreto fiscale consente alle imprese che si siano avvalse, in modo non corretto, del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso il riversamento anche rateale dell'importo del credito utilizzato in compensazione. A tal fine, i contribuenti interessati devono presentare la relativa istanza entro il 30 settembre 2022. Nel frattempo, però, i controlli dell'Amministrazione finanziaria potrebbero proseguire, così come il contenzioso, perché la norma non prevede la sospensione delle attività di recupero dei crediti né dei contenziosi in essere.

La norma sulla **regolarizzazione dell'utilizzo indebito** di crediti d'imposta per **ricerca e sviluppo**, maturati "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019" (art. 5, commi da 7 a 12 del D.L. n. 146/2021), si riferisce a coloro che hanno **utilizzato** in compensazione tali crediti alla **data di entrata in vigore** del provvedimento (**22 ottobre 2021**).

Leggi anche **Riversamento spontaneo per il credito d'imposta per ricerca e sviluppo**

Casistiche

La disposizione prevede **tre situazioni** (art. 5, comma 12):

1) crediti il cui utilizzo in compensazione è già stato **accertato** con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, **divenuti definitivi** alla data del **22 ottobre 2021**;

2) credito il cui utilizzo è stato **constatato** con un atto istruttorio, ovvero **accertato** con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, **non ancora divenuto definitivo** alla data del **22 ottobre 2021**;

3) crediti utilizzati in compensazione alla data del **22 ottobre 2021** per i quali, a tale data, non è ancora intervenuto **alcun atto istruttorio né impositivo**.

Ravvedimento operoso

La procedura di regolarizzazione non incide sulle disposizioni in materia di ravvedimento operoso che, perciò, possono **continuare ad essere applicate**, sussistendone i presupposti, nei casi non coperti dalla regolarizzazione stessa.

Si ricorda che, secondo l'Agenzia delle Entrate, nel caso di **utilizzo indebito** del credito per spese di ricerca e sviluppo, "si configura un'ipotesi di utilizzo di un **credito "inesistente"** per carenza totale o

parziale del presupposto costitutivo" (circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020), con conseguente applicabilità della **sanzione** prevista dall'art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997 (**dal 100 al 200 per cento** del credito indebitamente utilizzato) e la possibilità per il Fisco di notificare l'atto di recupero entro il **31 dicembre dell'ottavo anno successivo** a quello del relativo utilizzo in compensazione.

L'art. 13, comma 5 prevede, inoltre, che per la sanzione in esame "in nessun caso si applica la **definizione agevolata**" (articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997).

Ipotesi 1): atto di recupero o accertamento definitivo

Nel caso di crediti il cui utilizzo in compensazione è già stato **accertato** con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti **definitivi alla data del 22 ottobre 2021**, la procedura di **regolarizzazione** prevista dal decreto fiscale **non può essere applicata**.

Ipotesi 2): atto istruttorio oppure atto di recupero o accertamento non definitivi

Nel caso di crediti il cui utilizzo è stato constatato con un **atto** istruttorio (ad esempio, processo verbale di constatazione o altro atto istruttorio con il quale la violazione sia stata "constatata") ovvero il cui utilizzo sia stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, **non ancora divenuti definitivi** alla data del 22 ottobre 2021, la procedura di regolarizzazione può essere applicata ma "il riversamento deve **obbligatoriamente** riguardare l'**intero importo** del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, **senza applicazione di sanzioni e interessi** e senza possibilità di applicare la **rateazione**" prevista dal comma 10 dell'art. 5.

In tali casi, quindi, il contribuente, se intende applicare

la procedura di regolarizzazione, deve “**accettare**” **integralmente** le risultanze dell’atto di constatazione o di quello impositivo, fermo restando lo stralcio delle sanzioni e degli interessi (in tal caso, non è consentita la rateazione del pagamento della somma dovuta, anche se non si capisce la *ratio* di questa previsione). Nel caso di **processo verbale di constatazione**, laddove il contribuente ritenesse la contestazione fondata solo **in parte**, non potendo aderire alla procedura se non riversando integralmente l’intero importo del credito oggetto di constatazione, potrebbe avvalersi del **ravvedimento**, versando la sanzione ridotta a **1/5 del minimo** (pari, quindi, al 20% del credito indebitamente utilizzato, oltre agli interessi legali). Per quanto riguarda la **differenza non regolarizzata**, laddove l’Ufficio non ritenga di condividere gli eventuali chiarimenti del contribuente emetterà **atto di recupero** che potrà essere **impugnato** davanti alla commissione tributaria provinciale.

Ipotesi 3): mancanza di atto istruttorio o di accertamento

Nel caso in cui, alla data del 22 ottobre 2021, **non sia stato contestato** l’utilizzo indebito in compensazione dei crediti per ricerca e sviluppo (né con atto di constatazione né con atto di recupero o altro atto impositivo), il contribuente può aderire alla procedura di regolarizzazione, riversando **spontaneamente** una somma pari al credito, o parte di esso, che si ritiene **non spettante**. In questa ipotesi, quindi, potrà essere effettuata una **valutazione** delle spese di ricerca e sviluppo che hanno dato luogo a crediti utilizzati in compensazione, alla luce delle interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo economico. Laddove il credito, in tutto o in parte, fosse ritenuto indebitamente utilizzato, il contribuente potrà avvalersi della procedura di regolarizzazione riversando il credito (o parte di esso), **senza sanzioni né interessi**.

Attività di controllo successiva al 22 ottobre 2021

La norma non prevede disposizioni specifiche per l’**attività di controllo** che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono effettuare dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 146/2021.

Si osserva, al riguardo, che eventuali atti di **constatazione** o di **recupero crediti** che dovessero essere eventualmente notificati dopo il 22 ottobre 2021 non

assumono rilevanza ai fini della procedura di regolarizzazione, nel senso che il soggetto potrà comunque avvalersi della procedura stessa effettuando un **versamento spontaneo non vincolato** alle risultanze del processo verbale o dell’atto di recupero.

È comunque abbastanza naturale attendersi una **ulteriore contestazione** ove il riversamento delle somme compensate sia solo **parziale**, rispetto a quanto emerge dal processo verbale di constatazione o dall’atto di recupero.

Nell’ipotesi di **adesione parziale** alla procedura, infatti, il soggetto regolarizza la corrispondente quota di spese di ricerca e sviluppo ma continua a beneficiare del credito compensato non oggetto di regolarizzazione.

Per quanto riguarda gli **atti di recupero** o comunque impositivi, si osserva che l’Agenzia farebbe bene ad astenersi dalla loro notifica prima del termine del **30 settembre 2022**, data entro cui deve essere presentata l’istanza di adesione alla procedura di regolarizzazione. Infatti, la notifica dell’atto costringerebbe il contribuente, che pur intende aderire alla regolarizzazione, a impugnare, seppure a titolo di mera cautela, il provvedimento per evitare che lo stesso divenga definitivo, con dispendio di risorse sia da parte dei cittadini sia da parte del Fisco.

Del resto, almeno per quanto concerne gli atti di recupero, considerato che per gli stessi la **decadenza** si verifica il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’avvenuta compensazione, non vi è pericolo di alcuna decadenza prima della predetta scadenza del 30 settembre 2022.

Blocco dell’attività di controllo

Alla luce di quanto sopra, è prevedibile che le attività di controllo sui crediti di ricerca e sviluppo **non saranno bloccate**, sia perché la “constatazione” di eventuali violazioni potrebbe **indurre** i contribuenti ad **aderire** alla regolarizzazione (riversando le somme oggetto di “constatazione”) sia perché nel caso di **mancata adesione** l’Amministrazione potrebbe notificare gli atti di recupero sulla scorta dei processi verbali di constatazione che nel frattempo sono stati redatti e notificati ai contribuenti interessati.

Contenziosi in corso

La norma non prevede nemmeno la **sospensione** automatica degli eventuali **contenziosi** in corso, contro gli atti di recupero notificati dal Fisco.

Fisco

Dal Mef

Supporto per accertamento e riscossione dei tributi locali: come provare l'iscrizione provvisoria

In tema di iscrizione nella sezione separata nell'albo delle società che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate, la presa d'atto del Dipartimento delle Finanze- Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale conserva la sua efficacia limitatamente alla singola gara per la quale è stata fatta richiesta, per cui ogniquale volta ve ne sia necessità per partecipare a una diversa gara la società dovrà procedere a nuova richiesta. Lo ha chiarito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'emanazione della risoluzione n. 9 del 26 ottobre 2021.

Il Ministero dell'Economia delle Finanze ha pubblicato la risoluzione n. 9 del 26 ottobre 2021 con cui ha fornito chiarimenti in tema di art. 1, comma 807 della L. n. 160 del 2019 su **iscrizione nella sezione separata** dell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

Con Risoluzione 4/DF del 13/04/2021, il Dipartimento Finanze ha ritenuto opportuno, per agevolare gli Enti locali che hanno manifestato l'intenzione di procedere **all'espletamento delle gare** per l'affidamento delle attività di supporto alle attività di accertamento e riscossione nelle more dell'approvazione del Regolamento previsto dall'articolo 1, comma 805 della legge n. 160 del 2019, consentire **l'iscrizione provvisoria** nell'albo delle società che svolgono esclusivamente le predette attività.

La Risoluzione ha precisato che le società sono tenute al rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 807, legge 160/2019, circa le **misure minime di capitale** interamente versato in denaro, con polizza assicurativa o fidejussione bancaria, trattandosi di norma direttamente applicabile.

Per il possesso dei requisiti diversi da quello finanziario, la Risoluzione, in assenza della normativa di attuazione, ha richiesto, con rimando all'art. 17 del D.M. 289/2000, il possesso delle condizioni e dei requisiti ivi previsti (requisiti di onorabilità, tecnici e cause di incompatibilità).

A seguito della pubblicazione della richiamata risoluzione sono pervenuti numerosi quesiti delle società interessate e dei comuni, per conoscere le **modalità** con le quali poter comprovare l'avvenuta iscrizione a **titolo provvisorio**.

La risoluzione 4/2021 ha consentito un'iscrizione provvisoria che si perfezionerà solo in seguito all'emanazione del Regolamento di attuazione, e che è finalizzata unicamente a consentire l'espletamento delle gare.

In tale fase transitoria, le società interessate dovranno specificare nella richiesta di approvazione dell'iscrizione provvisoria la gara alla quale intendono partecipare, riportandone gli estremi di indizione.

Il Dipartimento delle Finanze- Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale attesterà, quale mera presa d'atto e solo nel caso in cui la società ne abbia necessità per partecipare alla gara, la presentazione della domanda di iscrizione provvisoria, il **possesso del requisito** della misura e della natura del capitale, la cui mancanza produce effetti immediatamente preclusivi, trattandosi, come sopra illustrato, di parte della norma direttamente applicabile, e l'autocertificazione ai sensi del dpr 445/2000 del possesso degli altri requisiti.

La verifica puntuale della sussistenza delle condizioni richieste dalla norma verrà effettuata solo dopo l'adozione del nuovo regolamento, con eventuale richiesta di integrazione documentale ove la stessa si rendesse necessaria alla luce delle previsioni di tale provvedimento.

La presa d'atto conserva la sua efficacia limitatamente alla singola gara per la quale è stata fatta richiesta, per cui ogniquale volta ve ne sia necessità per partecipare a una **diversa gara** dovrà procedere a nuova richiesta nei termini evidenziati.

L'attestazione rilasciata in tali termini fornisce adeguate garanzie ai fini del soddisfacimento delle esigenze rappresentate dagli enti locali.

Inoltre, è stato chiarito che l'art. 1, comma 805, legge n.160/2019, prescrive che alla sezione separata debbano iscriversi i soggetti "che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate".

Talune società hanno chiesto se l'avverbio "**esclusivamente**" sia da interpretarsi quale prescrizione riguardante l'oggetto sociale, nel senso che le società debbano avere quale oggetto sociale esclusivo le attività propedeutiche all'accertamento per poter essere iscritte all'albo separato.

Tale locuzione va correttamente intesa con riferimento al tipo di attività che una società intenda esercitare. Più precisamente, qualora si intenda svolgere “esclusivamente” le attività propedeutiche, sarà sufficiente iscriversi alla sezione separata, qualora invece la società interessata voglia esercitare altresì le attività di accertamento e riscossione, non svolgendo “esclusivamente” attività propedeutiche, dovrà iscriversi alla sezione principale.

Ne consegue che se una società è già iscritta nella sezione principale per le attività di accertamento e riscossione, tale iscrizione assorbe quella per la sezione separata, quindi potrà esercitare le attività propedeutiche senza richiedere apposita iscrizione alla sezione separata.

Per cui, ferme restando le limitazioni recate dall'art. 2 dell'attuale Regolamento D.M. 289/2000 in merito al divieto di esercitare attività di pubblicità, **l'oggetto sociale** non è in altro modo limitato.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, risoluzione 26/10/2021, n. 9

Fisco

Dal 1° novembre 2021

Contributo Regione Siciliana per “Resto al Sud”: pronto il codice tributo

Per consentire l'utilizzo in compensazione del contributo della Regione Sicilia tramite il modello F24, è stato istituito il codice tributo “6947” denominato “Regione Siciliana - contributo di cui all'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9”, utilizzabile a decorrere dal 1° novembre 2021. La Regione Siciliana ha previsto la concessione, ai soggetti beneficiari degli incentivi “Resto al Sud”, di un contributo parametrato alle imposte di spettanza della Regione Siciliana, versate per ciascuno dei primi tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 60 del 26 ottobre 2021 riguardante l'istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo di cui all'articolo 17 della legge regionale Siciliana 12 maggio 2020, n. 9.

L'articolo 17 della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9 prevede la concessione, ai soggetti beneficiari degli incentivi di cui dall'articolo 1 del DL

n. 91 del 2017, ossia “Resto al Sud”, di un **contributo** parametrato alle imposte di spettanza della **Regione Siciliana** indicate nello stesso articolo 17, versate per ciascuno dei primi tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza.

In proposito, con Decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2020, n. 28, in attuazione del richiamato articolo 17, è stato adottato il **regolamento attuativo** dell'agevolazione in parola.

In particolare, il comma 5 dell'articolo 4 del citato regolamento dispone che il contributo è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** nei limiti dell'importo riconosciuto dall'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stato comunicato dall'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito il riconoscimento del contributo stesso, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Con la **convenzione** del 13 novembre 2020 stipulata tra l'Agenzia delle entrate e la Regione Siciliana, prevista dal citato regolamento attuativo, sono state disciplinate le modalità operative per la fruizione in compensazione del descritto contributo.

Pertanto, per consentire l'utilizzo in compensazione del contributo tramite il modello F24, è stato istituito il codice tributo: “**6947**” denominato “Regione Siciliana - contributo di cui all'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9”.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della convenzione, l'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dalla Regione e che l'ammontare dei contributi utilizzati in compensazione non ecceda l'importo concesso dalla Regione medesima, pena lo scarto del modello F24.

Il codice tributo “6947” è utilizzabile a decorrere dal 1° novembre 2021.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 26/10/2021, n. 60

Lavoro e Previdenza

Per i datori di lavoro

Cassa integrazione e assegno ordinario: proroghe nel decreto Fiscale, tra novità e conferme

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it

Il decreto Fiscale prolunga di altre 13 settimane, collocate nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2021, la possibilità per le aziende in crisi per il COVID-19 di chiedere l'assegno ordinario del FIS o la cassa integrazione in deroga. Alle imprese appartenenti ai settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e della fabbricazione di articoli in pelle inoltre potranno essere riconosciute ulteriori 9 settimane in presenza di sospensioni o riduzioni di attività riconducibili alla pandemia. Viene ripristinato poi il divieto di licenziamento per tutta la durata della fruizione dell'ammortizzatore sociale, con quali limiti?

Con il **D.L. 21 ottobre 2021, n. 146**, comunemente chiamato **decreto Fiscale** in quanto, buona parte delle disposizioni ivi contenute sono di natura finanziaria, il Governo è intervenuto su una serie di materie che riguardano il mondo del lavoro. In particolare, il decreto contiene specifiche norme che riguardano **proroghe di integrazione salariale** finalizzate ad attutire gli effetti della fine del blocco dei licenziamenti in alcuni ambiti produttivi e commerciali, prevista con il prossimo 31 ottobre ed alla CIGS per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria.

E' su questi ultimi argomenti concernenti il sostegno del reddito che intendo, oggi, focalizzare la mia attenzione, contenuti nell'art. 11 (Assegno ordinario, cassa in deroga e CIGO per il settore tessile) e nell'art. 10 per i dipendenti della ex compagnia di bandiera del decreto Fiscale.

Leggi anche [Ammortizzatori sociali con causale Covid prorogati al 31 dicembre 2021. A quali condizioni Assegno ordinario e cassa in deroga](#)

L'esame inizia dall'art. 11 che ipotizza una serie di proroghe.

Per esse, l'Esecutivo ha scelto, tra le strade possibili, quella più agile, atteso che si è fatto riferimento alla normativa integrativa varata sulla spinta dell'emergenza pandemica, cosa che consente di "by-passare", gran parte della procedura prevista dal D.L.vo n. 148/2015, riferita sia alla fase di informazione e consultazione che, soprattutto, a quella di approvazione.

Con l'art. 8, comma 2, del **decreto Sostegni** (D.L. n. 41/2021) erano state riconosciute **28 settimane da fruire fino alla fine del 2021** in favore delle aziende in crisi per le conseguenze della COVID-19 e che, pertanto, erano state costrette a ridurre o sospendere l'attività: ora, quei datori di lavoro, a cui non si applica la normativa sulle integrazioni salariali che fanno riferimento alla CIGO, potranno richiedere **ulteriori 13 settimane** di assegno ordinario (quindi, FIS) o di

cassa in deroga, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre. L'intervento potrà essere richiesto per tutti i **lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021**, giorno di entrata in vigore del decreto (non c'è, quindi, alcun riferimento all'anzianità aziendale di almeno 90 giorni nell'unità produttiva come avviene per le integrazioni salariali gestite attraverso il D.L. n. 148/2015).

Per tali trattamenti non sarà dovuto alcun **contributo addizionale** (e qui, la norma, si pone sullo stesso piano degli interventi già approvati con il D.L. n. 73). Si tratta di interventi integrativi che, in ogni caso, non rientrano nel computo del quinquennio mobile.

Da come è scritto il testo, si arguisce che le imprese dovranno far riferimento all'emergenza COVID-19 essendo stati, esplicitamente, richiamati gli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni nella legge n. 27, pur se, al momento, più che di COVID-19 si può parlare di effetti conseguenti o correlati alla pandemia.

Il richiamo agli articoli da 19 a 22 fa sì che possa trovare applicazione anche la norma di interpretazione autentica relativa al **rinnovo** o alla **proroga dei contratti a termine ed in somministrazione** in scadenza durante il periodo integrativo, prevista dall'art. 19-bis che cita, espressamente, le altre norme appena citate: sul punto, comunque, sarebbe opportuno un chiarimento da parte dell'INPS o del Ministero del Lavoro. Il comma 3, con riguardo specifico alle aziende che possono fruire della cassa in deroga o dell'assegno ordinario, pone una condizione importante: le 13 settimane potranno essere richieste soltanto se le precedenti 28 (iniziate con la settimana del 1° aprile che, per effetto dei chiarimenti INPS, era cominciata il 29 marzo) sono state autorizzate e, soprattutto, **decorso il periodo autorizzato**.

La disposizione presenta una **copertura pari a 657,9 milioni di euro** per l'anno in corso, ripartiti in 304,3

milioni per i trattamenti di assegno ordinario e di 353,6 milioni per la cassa in deroga. All'INPS, come al solito, verrà affidato un compito di monitoraggio che sarà finalizzato a verificare se il tetto massimo, anche in via prospettica, dovesse venir superato: in tal caso l'Istituto sarà tenuto a bloccare l'afflusso delle istanze.

CIGO per il settore tessile

Con il comma successivo l'Esecutivo pensa, invece, alle imprese del settore tessile identificate con i **codici Ateco 13, 14 e 15**, già oggetto di attenzione del **decreto Sostegni bis** (D.L. n. 73/2021, art. 50-bis, comma 2): esse appartengono ai settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e della fabbricazione di articoli in pelle ed hanno una copertura di CIGO fino al 31 ottobre. Ad esse potranno essere riconosciute **ulteriori 9 settimane** da fruire tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre (senza il pagamento di alcun contributo addizionale) in presenza di sospensioni o riduzioni di attività riconducibili alla pandemia che, secondo i principi generali in uso durante la crisi epidemiologica, non entrano nel computo del quinquennio mobile.

Il comma 3 dell'art. 11 si occupa anche del momento in cui le settimane integrative potranno essere richieste e lo fa, risolvendo una criticità che si era appalesata nella bozza circolata sui media, dopo l'approvazione del Decreto Legge in Consiglio dei Ministri: le istanze potranno essere richieste, **“decorso il periodo autorizzato”** e non **“se le tredici settimane, da utilizzare entro ottobre, siano state tutte consumate”**, cosa che avrebbe impedito l'accesso alla CIGO a quelle aziende che di quel pacchetto, avessero consumato soltanto una parte. Per il resto credo che, allorquando l'INPS emanerà la circolare applicativa, non potrà discostarsi da quanto affermato nella circolare n. 125 del 9 agosto 2021, emanata sulla scorta di quanto affermato dall'art. 50-bis del D.L. n. 73 per ciò che concerne:

- Il **conguaglio delle integrazioni** corrisposte direttamente ai lavoratori che deve essere effettuato, a pena di decadenza, come stabilisce l'art. 7 del D.L.vo n. 148/2015, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento autorizzatorio, se successivo;
- Le **quote di TFR** maturate durante il periodo di integrazione salariale restano a carico dell'azienda;
- Le **imprese soggette al Fondo di Tesoreria** sono tenute a versare le quote maturate dai dipendenti durante il periodo in cui gli stessi hanno fruito del trattamento integrativo.

Le misure integrative sono finanziate per l'anno in corso con **140, 5 milioni di euro** che restano sotto

“l'occhio di controllo” dell'INPS che, in caso di superamento della somma, anche in via prospettica, dovrà bloccare l'accettazione e la conseguente istruttoria delle successive istanze.

Presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande all'Istituto relative a tutte le casistiche integrative previste dal D.L. n. 146, varranno, sempre, le stesse regole: a pena di decadenza, esse dovranno essere inviate, telematicamente, **entro la fine del mese successivo** a quello nel quale ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario. La norma nulla dice riguardo alla fase di informazione e di consultazione sindacale che resta del tutto uguale a quella dei precedenti provvedimenti.

Il comma 5 si occupa del **pagamento diretto** da parte dell'INPS che è alternativo rispetto all'anticipazione da parte del datore di lavoro. Quest'ultimo che è, presumibilmente, in difficoltà economica, dovrà comunicare all'Istituto tutti i dati dei lavoratori necessari per il pagamento o il saldo entro la fine del mese successivo a quello al quale si riferisce il periodo integrativo, o, in alternativa, entro 30 giorni dalla adozione del provvedimento concessorio, se successivo.

N.B. I termini sono di natura perentoria: se non verranno rispettati, l'INPS non pagherà e tutti gli oneri ricadranno sul datore.

Assegno ordinario dei Fondi bilaterali

Le medesime regole si applicheranno ai Fondi bilaterali previsti dall'art. 27 del D.L.vo n. 148/2015 (tra i quali spicca, per importanza in questo specifico momento, quello del settore artigiano), i quali saranno tenuti a garantire l'assegno ordinario con le medesime modalità. I Fondi, ai quali viene, complessivamente riconosciuto un **“plafond” di 700 milioni di euro** (ci saranno i Decreti Ministeriali a suddividerne gli importi), erogheranno gli importi nei limiti delle risorse assegnate.

Divieto di licenziamento...

Il comma 7 rappresenta uno dei punti focali della nuova disposizione che, stando al dettato letterale, non si riferisce a tutti i potenziali fruitori dei provvedimenti ma, soltanto, a quelli che presenteranno istanza per la fruizione dell'**assegno ordinario** (FIS e Fondi bilaterali) o della **cassa in deroga** o della **CIGO del settore tessile allargato** (commi 1, 2 e 6). Essi, non potranno, per tutta la durata della fruizione dell'ammortizzatore:

- Avviare **procedure collettive di riduzione di personale** ai sensi degli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991. Tale disposizione, indirettamente, vale anche, come richiamo, agli organi amministrativi

eventualmente destinatari delle note di comunicazione ex art. 4 (Ispettorati territoriali del Lavoro, organismi competenti designati dalle Regioni, Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro);

· Procedere, a prescindere dal numero dei dipendenti in forza (cosa che riguarda, quindi, anche i piccolissimi datori di lavoro), a **licenziamenti per giustificato motivo oggettivo** ex art. 3 della legge n. 604/1966, durante tutto il periodo di “godimento” dell’integrazione salariale: tutto questo comporta anche la sospensione dell’iter ex art. 7 della legge n. 604/1966 in corso, eventualmente iniziato. Ricordo che quest’ultimo si riferisce alla intenzione dei datori di lavoro dimensionati oltre le 15 unità (più di 5 se si tratta di imprenditore agricolo), di avviare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi economici di dipendenti a tempo indeterminato, assunti prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del D.L.vo n. 23/2015. La sospensione della procedura richiama anche l’attenzione dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, presso la cui sede è istituita la commissione provinciale di conciliazione avanti alla quale si svolge il tentativo obbligatorio.

A completamento delle analisi relative al comma 7, occorre ricordare, per completezza di informazione, che l’art. 43 del D.L. n. 73/2021, tuttora in vigore, blocca i licenziamenti per motivi economici fino al 31 dicembre 2021 ai datori di lavoro dei **settori del turismo, degli stabilimenti termali, del commercio, del creativo, del culturale e dello spettacolo** che abbiano richiesto e beneficiato dell’esonero dei contributi previdenziali a loro carico, pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi INAIL.

... e deroghe

Tutto ciò, come già previsto in altri provvedimenti di urgenza emanati nel corso degli anni 2020 e 2021, non trova applicazione in alcune ipotesi ben consolidate, sulle quali si sofferma il comma 8:

· Licenziamenti motivati dalla **cessazione definitiva dell’impresa**, conseguenti anche alla messa in liquidazione definitiva della società, senza alcuna prosecuzione, neanche parziale, della stessa. Quanto appena detto non vale se nel corso della liquidazione si configurano una cessione totale o parziale di beni aziendali tali da rappresentare un trasferimento di azienda o di un ramo di essa: in questo caso, scatta la tutela dell’art. 2112 c.c. per ogni lavoratore interessato, con la conseguente illegittimità degli eventuali recessi intimati;

· **Accordo collettivo aziendale** stipulato con le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale (in sostanza, con le organizzazioni

territoriali di categoria, ma non con le RSA o le RSU che, tuttavia, possono, a mio avviso, aggiungere la propria firma “ad abundantiam”), limitatamente ai lavoratori che aderiscono ad una ipotesi di risoluzione consensuale. Questi ultimi hanno diritto alla NASpI, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal D.L.vo n. 22/2015, secondo le indicazioni fornite dall’INPS con la circolare n. 111/2020 (richiesta del trattamento di disoccupazione con accordo allegato e dichiarazione di adesione) e con alcuni messaggi successivi. Il datore di lavoro è tenuto al pagamento contributo di ingresso alla NASpI nella misura ordinaria. Nell’accordo collettivo (per l’INPS è sufficiente anche una sola sigla tra quelle “comparativamente più rappresentative”) che va siglato entro il giorno di scadenza del “blocco dei licenziamenti” a seguito di fruizione della integrazione salariale (ma anche le risoluzioni, secondo l’Istituto, debbono avvenire entro la medesima data), le parti individuano i profili eccedentari e possono (non è un obbligo) identificare il “quantum” a titolo di incentivo all’esodo che può essere diversificato in ragione del profilo professionale, dell’anzianità e delle singole situazioni, non dimenticando anche ipotesi di pensionamento anticipato. Nell’accordo, le parti possono anche convenire che i singoli accordi di risoluzione siano sottoscritti “in sede protetta” ex art. 410 o 411 cpc, cosa che evita al lavoratore la procedura telematica di conferma della risoluzione consensuale o delle dimissioni attraverso la procedura telematica individuata dall’art. 26 del D.L.vo n. 151/2015 e dal conseguente D.M. applicativo. L’accordo collettivo può avvenire anche a seguito di procedura collettiva di personale (criterio delle risoluzioni consensuali ex art. 5 della legge n. 223/1991) che, è possibile in quanto prevista come eccezione alla regola generale: in tale quadro, sempre come eccezione, possono essere riprese anche le procedure individuali ex art. 7 della legge n. 604/1966 ma anche quelle, non obbligatorie, da svolgere innanzi alla commissione provinciale di conciliazione;

· **Fallimento, con licenziamento di tutto il personale**, nell’ipotesi in cui non sia previsto l’esercizio provvisorio o sia disposta la cessazione dell’attività. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio, disposto dall’autorità giudiziaria, riguardi uno specifico ramo d’azienda, sono esclusi dal divieto, i licenziamenti che riguardano i settori e le unità produttive non compresi nello stesso. Una breve notazione si rende, a mio avviso, necessaria: a differenza di quanto previsto in precedenti provvedimenti, il comma 8 non cita i **cambi di appalto** ove si riconoscono come legittimi i licenziamenti adottati laddove una norma di legge (ad esempio, l’art.

50 del c.d. codice dei “contratti pubblici”), di contratto collettivo (ad esempio, l’art. 4 del CCNL multiservizi) o di clausola del bando di gara o del regolamento (ad esempio, un “codicillo” che richiami l’invarianza occupazionale) imponga il mantenimento degli organici in capo al datore di lavoro subentrante. Sarà una dimenticanza?

Da ultimo due cose che scaturiscono dai commi 9 e 10. Con il primo il limite di spesa dell’art. 50-bis del D.L. n. 73 (c.d. settore tessile allargato) viene incrementato di 80 milioni di euro, con il secondo quello dell’art. 40-bis, comma 1 del D.L. n. 73, viene rideterminato in 106 milioni di euro. L’art. 40-bis, comma 1, fa riferimento a quelle imprese che presentano particolari difficoltà ben conosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale ex D.L.vo n. 148/2015.

CIGS per i dipendenti della ex Alitalia

L’art. 10 del D.L. n. 146, con l’obiettivo di garantire la continuità del sostegno del reddito in favore dei lavoratori di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner, coinvolti nel programma di amministrazione straordinaria già previsto dall’art. 79, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, nella legge n. 27, prevede la possibilità di una concessione del trattamento integrativo straordinario per un **massimo di 12 mesi**, ma non oltre il 31 dicembre 2022. La Cassa può proseguire anche in un periodo successivo al termine dell’attività del commissario, fermo restando il limite massimo sopra indicato.

Il finanziamento delle integrazioni salariali è pari a 63,5 milioni di euro e, al contempo, viene incrementato, per il prossimo anno, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di 212,2 milioni di euro: esso è finalizzato alla integrazione del trattamento di CIGS.

Lavoro e Previdenza

Attenzione alle sanzioni

Infortuni sul lavoro: denuncia e comunicazione all'INAIL. Cosa deve fare il datore di lavoro

di David Trotti - Responsabile Nazionale del Centro Studi AIDP e Consulente del Lavoro in Civita-vecchia

Il datore di lavoro è tenuto a presentare la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni. Il servizio INAIL predisposto per l'invio telematico è denominato "Comunicazione/denuncia di infortunio" e consente di effettuare contemporaneamente la comunicazione di infortunio al SINP a fini statistici e informativi. Se la prognosi si prolunga oltre i 3 giorni è prevista poi un'apposita funzione (il "Converti in denuncia") che consente al datore di lavoro di inviare la denuncia recuperando i dati già presenti nella comunicazione di infortunio. E' quanto ricorda l'INAIL, con la circolare n. 24 del 2021 che affronta anche il tema delle sanzioni.

L'INAIL, con la circolare n. 24 del 9 settembre 2021, partendo dalle incertezze che alcune strutture territoriali hanno espresso, delinea un panorama d'interesse per tutti gli operatori sul regime degli **infortuni sul lavoro**.

Proveremo a tradurre la circolare in un **vademecum operativo** per i datori di lavoro.

Leggi anche Denuncia (e comunicazione) di infortunio: termini e sanzioni - Infografica

Denuncia degli infortuni sul lavoro

Nelle prime parti della circolare, l'INAIL riepiloga il regime previsto dal punto di vista amministrativo per gli infortuni ricordando, in primis, che il datore di lavoro deve presentare la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati **non guaribili entro 3 giorni**. Successivamente, la circolare si sofferma anche sugli infortuni sotto i 3 giorni e sull'obbligo della loro comunicazione.

La denuncia deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi **servizi telematici** entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti relativi al **certificato medico** già trasmesso all'INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

N.B. Nel caso in cui il medico non provveda all'inoltro telematico del certificato, ma utilizzi il **modello cartaceo**, spetta al lavoratore consegnare una copia cartacea del certificato al suo datore di lavoro. In questo caso, e nel caso in cui non ci sia numero identificativo, il numero del certificato sarà valorizzato nella denuncia con tutti 9.

Per gli **infortuni mortali** e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, invece, la denuncia deve essere effettuata entro 24 ore dall'infortunio.

Prima di proseguire, un piccolo memo: l'obbligo della

denuncia tramite i servizi telematici non si applica ai datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai **lavoratori domestici** e ai datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai **lavoratori occasionali**. Questi datori di lavoro devono inviare la denuncia tramite PEC alla Sede Inail competente o, se sprovvisti di PEC, per posta.

Ritornando alla denuncia, ricordiamo che il termine di 2 giorni per presentare la denuncia di infortunio ha come giorno iniziale (da cui esso decorre) quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto il **numero identificativo del certificato**, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi. La scadenza, se cade in giorno festivo, slitta al primo giorno successivo non festivo (ricordiamo che per chi lavora su 5 giorni il sabato è giornata a zero ore e quindi feriale).

L'INAIL è tenuto a istruire il caso di infortunio anche su **segnalazione del lavoratore**, dei **patronati** che li assistono, nonché dell'**INPS** (nei casi previsti): se ciò avviene, il datore di lavoro riceverà dall'INAIL una richiesta di presentazione della denuncia di infortunio per il proseguimento dell'istruttoria. In questo caso, se il datore non ha ricevuto notizie né certificati, il termine di 2 giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta della denuncia di infortunio.

Il **servizio INAIL** per l'invio telematico è stato denominato "**Comunicazione/denuncia di infortunio**". In questo modo, il datore di lavoro effettua con un unico invio i due diversi adempimenti della denuncia di infortunio a fini assicurativi all'Inail (se l'infortunio supera i 3 giorni) e la comunicazione di infortunio al SINP, come vedremo, a fini statistici e informativi.

Infezione professionale da Covid

Per quanto riguarda il Covid, l'INAIL puntualizza che, per i casi di malattia-infortunio da Covid-19, la violazione dell'obbligo di presentazione della denuncia nei

termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l'evento è qualificabile come infortunio sul lavoro, anziché come malattia di competenza dell'INPS.

Pertanto il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima **certificazione medica di infortunio** che attesta che l'astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.

Comunicazione di infortunio

Oltre alla denuncia, nel nostro ordinamento è prevista la comunicazione di infortunio, ovvero l'adempimento con cui tutti i datori di lavoro hanno l'obbligo di comunicare, in via telematica, all'INAIL (entro 48 ore) e al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportano l'**assenza dal lavoro di almeno un giorno**, escluso quello dell'evento. Sopra i 3 giorni bisogna invece inviare la denuncia di infortunio.

Per gli infortuni inizialmente guaribili entro 3 giorni, per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione.

In caso di infortunio sul lavoro inizialmente guaribile entro 3 giorni, se la **prognosi si prolunga oltre i 3 giorni**, è stata prevista un'apposita funzione ("**Converti in denuncia**") che consente al datore di lavoro di inviare la denuncia recuperando i dati già presenti nella comunicazione di infortunio.

Sanzioni applicabili

Non si può parlare di sanzioni senza dire che, ad oggi, si applica una **sanzione amministrativa pecuniaria** (siamo nel campo dell'illecito amministrativo formale istantaneo con effetti permanenti, rispetto al quale trova applicazione la sanzione amministrativa in vigore al momento della commissione dell'illecito stesso) che attualmente va da 1.290,00 a 7.745,00 euro.

La violazione dell'obbligo di presentare la denuncia di infortunio, nonché di malattia professionale e di silicosi e asbestosi, rientra nell'ambito di applicazione della

diffida obbligatoria e il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido, in caso di ottemperanza alla diffida, è ammesso al pagamento di una somma che, per le sanzioni non stabilite in misura fissa è pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, quindi 1.290,00 euro.

Il pagamento della sanzione "minima" estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida. Se, invece, il trasgressore o l'obbligato in solido non provvedono alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione entro il termine di 15 giorni, il procedimento può essere estinto con il pagamento della sanzione in misura ridotta (legge n.689/1981).

Tutte le sanzioni si pagano con il **Modello F23**.

Qualora il trasgressore non provveda a sanare l'illecito ed a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, viene coinvolto l'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvederà all'emissione dell'**ordinanza - ingiunzione** e alla gestione delle fasi successive, fino all'eventuale iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Per la violazione dell'obbligo dell'invio della denuncia la sanzione ridotta è di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale.

Da ultimo è necessario ricordare che la **prescrizione** per le sanzioni amministrative pecuniarie è 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

La circolare n. 24 del 2021 evidenzia che, per gli illeciti relativi all'obbligo di denuncia, la **data di commissione** coincide con il giorno successivo alla scadenza del termine in cui doveva essere effettuata la denuncia e, quindi, da tale data decorre il termine di prescrizione quinquennale.

In caso di omessa o tardiva denuncia riguardante un infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro 3 giorni e che si prolunga oltre i 3 giorni dall'evento, la data di commissione dell'illecito (giorno successivo alla scadenza del termine) è costituita dal terzo giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato medico.

L'**accertamento dell'illecito**, in caso di denuncia tardiva, si verifica con la ricezione da parte dell'INAIL della denuncia stessa.

Lavoro e Previdenza

Dal 2 novembre 2021

Distacco transnazionale: nuove regole per comunicazione preventiva e distacco di lunga durata

di Vitantonio Lippolis - Responsabile del processo vigilanza presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di Modena

Introduzione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata e modifica degli standard e delle regole per le comunicazioni obbligatorie dei lavoratori che vengono distaccati dall'estero in Italia. E' quanto prevede il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 170 del 6 agosto 2021 che, a distanza di cinque anni dal precedente regolamento, riscrive parzialmente le modalità operative di effettuazione delle comunicazioni di distacco. Le nuove regole entrano in vigore il prossimo 2 novembre. Cosa cambia nel dettaglio per i datori di lavoro? Quali sanzioni rischia chi non adempie ai nuovi obblighi?

Con la registrazione da parte della Corte dei conti e la successiva pubblicazione nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro, dal **prossimo 2 novembre** entrano in vigore gli standard e le nuove regole per la **trasmissione telematica delle comunicazioni obbligatorie** previste in caso di **distacco transnazionale dei lavoratori**. Contestualmente all'entrata in vigore del DM n. 170/2021 viene abrogato il precedente regolamento contenuto nel DM 10 agosto 2016. Per consentire l'adeguamento dell'infrastruttura tecnologica, il Ministero del lavoro fa presente che, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 del 2 novembre prossimo, non sarà possibile accedere al portale delle comunicazioni obbligatorie in questione.

Leggi anche Distacco transnazionale di lunga durata: nuova procedura telematica dal 2 novembre

Campo di applicazione

Il distacco transnazionale di lavoratori è un fenomeno che si sta rapidamente diffondendo a causa, spesso, degli ingenti vantaggi economici che produce a danno dei lavoratori che vengono irregolarmente impiegati (dumping sociale) e delle imprese nazionali che operano correttamente (concorrenza sleale).

Il D.Lgs. n. 136/2016, nel disciplinare la fattispecie, ha previsto che un'impresa stabilita in un altro Stato membro dell'Unione possa legittimamente **distaccare in Italia**, per un periodo di tempo limitato, uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o a un'altra unità produttiva, o di un altro destinatario. Tale distacco, tuttavia, va correlato alle seguenti circostanze:

- Stipula di un **contratto commerciale** fra impresa distaccante e distaccataria (es. appalto di opere o servizi, cabotaggio stradale di merci o di passeggeri, somministrazione di lavoro) che viene svolto dai lavoratori distaccati dal fornitore di servizi;
- Esigenze proprie di un'azienda avente sede in un

diverso Stato membro di distaccare lavoratori presso un'azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (c.d. **distacco infragruppo**);

- Esigenze proprie di un'azienda avente sede in un diverso Stato membro di distaccare lavoratori presso una propria filiale situata in Italia.

La disciplina in parola trova parziale applicazione anche alle imprese stabilite in uno **Stato extraUE** che distaccano lavoratori in Italia, nell'ambito di una prestazione di servizi.

Allo scopo di evitare possibili condotte elusive, il più recente D.Lgs. n. 122/2020 ha introdotto alcune rilevanti novità alla disciplina di riferimento (al riguardo cfr. Ispettorato nazionale del lavoro circolare n. 2/2021). Fra queste si rammentano:

- L'estensione della disciplina ai **"distacchi a catena in ingresso"** vale a dire i distacchi operati da un'impresa utilizzatrice che invia in Italia lavoratori alla stessa somministrati da un'agenzia di somministrazione stabilita in uno Stato membro;
- L'estensione al **"distacco a catena in uscita"** in cui l'impresa con sede in Italia, utilizzatrice di lavoratori somministrati da agenzia stabilita in uno Stato membro, invia gli stessi presso un terzo e differente Stato membro in esecuzione di una prestazione di servizi che, in ogni caso, non può consistere in un ulteriore contratto commerciale di somministrazione di lavoro;
- L'ampliamento delle garanzie relativamente ai **profili retributivi, indennitari** ed alle condizioni di alloggio dei lavoratori distaccati che vengono ancor più, rispetto al passato, equiparati ai lavoratori dipendenti dell'impresa distaccataria (principio della *lex loci laboris*);
- Individuazione del **distacco di lunga durata** (superiore a 12 mesi, estensibili a 18 mesi in presenza di motivate esigenze ed in presenza di apposita notifica motivata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) per i quali si applicano, a favore dei lavoratori

distaccati, se più favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione previste dall'art. 4, anche tutte le altre condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle Oo.Ss. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Resta totalmente escluso, invece, dal campo di applicazione della presente disciplina, il personale navigante delle **imprese della marina mercantile** (articolo 1, comma 6, D.Lgs. n. 136/2016).

Per la **genuinità del distacco** è necessario, in ogni caso, che - nel corso di tutto il periodo della missione - sussista un rapporto di lavoro organico tra l'impresa estera ed il lavoratore presente sul territorio italiano. A tal proposito la circolare INL n. 1/2017 espressamente richiama un passaggio contenuto nel vademecum sul distacco transnazionale ad uso degli ispettori del lavoro del 2010 nel quale viene precisato che "la prestazione lavorativa, necessariamente di durata limitata, deve essere pertanto espletata nell'interesse e per conto dell'impresa distaccante, sulla quale continuano a gravare i tipici obblighi del datore di lavoro, ossia la responsabilità in materia di assunzione, la gestione del rapporto, i connessi adempimenti retributivi e previdenziali, nonché il potere disciplinare e di licenziamento".

Comunicazione obbligatoria preventiva

Allo scopo di eliminare una delle principali criticità presenti nella previgente disciplina rappresentata dall'impossibilità di **tracciare le aziende e i lavoratori distaccati** nel nostro Paese, il D.Lgs. n. 136/2016 ha introdotto una rilevante novità operativa: la comunicazione obbligatoria preventiva.

A tal proposito il DM n. 170/2021, in ossequio a quanto indicato nell'articolo 10 comma 2, ridefinisce gli **standard operativi** e le **modalità di trasmissione** di questa comunicazione.

Se non l'ha già fatto, il prestatore di servizio estero deve richiedere l'**accreditamento** seguendo la procedura indicata nell'aguida ministeriale.

Una volta così ottenute le credenziali, l'utente estero potrà accedere al portale delle comunicazioni telematiche al seguente indirizzo <https://servizi.lavoro.gov.it> (indirizzo valido anche **dal 2 novembre p.v.**) ed

inserire le comunicazioni di distacco, ovvero consultare la banca dati dei modelli «UNI_Distacco_UE» di propria pertinenza.

Leggi anche Distacco transnazionale: quando e come compilare la comunicazione - Infografica

Si rammenta che il prestatore di servizi estero che distacca uno o più lavoratori in Italia ha l'obbligo di comunicarlo telematicamente **entro le ore 24** del giorno antecedente l'inizio del primo periodo di distacco. La comunicazione in parola deve contenere le seguenti informazioni:

- I dati identificativi del prestatore** di servizi/impresa distaccante (codice univoco dell'azienda attribuito dallo Stato di appartenenza al prestatore di servizi a fini fiscali, previdenziali o simili);
- La generalità e domicilio eletto del **referente** di cui all'art. 10, co. 3, lett. b) del D.Lgs. n. 136/2016;
- La generalità del referente di cui all'art. 10, co. 4 del D.Lgs. n. 136/2016;
- I dati dell'**impresa utilizzatrice** (obbligatorio solo per il distacco a catena)
- I dati del soggetto **distaccatario**;
- La durata del distacco con indicazione della data di inizio e di fine distacco;
- La sede del distacco;
- Il numero e le generalità dei **lavoratori distaccati**;
- La **tipologia dei servizi** che giustificano il distacco (settore merceologico del soggetto distaccatario - classif. ATECO 2007 secondo livello);
- Il numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento.

Si precisa che, per i distacchi a catena di cui all'art. 1, co. 2-bis, l'invio in Italia del lavoratore somministrato deve essere comunicato dall'**agenzia di somministrazione straniera** (INL, circolare n. 2/2021).

Al fine di semplificare al massimo gli adempimenti in capo alle aziende distaccanti, la circolare n. 3/2016 ha precisato che tale comunicazione può essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco, anche laddove la durata ed il luogo di lavoro siano diversi.

Comunicazioni e tempistiche in sintesi

Tipologia di comunicazione	Termine per effettuare l'adempimento
Comunicazione preventiva obbligatoria di distacco da effettuare tramite il mod. "UNI_Distacco_UE"	Entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del primo periodo di distacco
Annullamento della comunicazione preventiva di distacco	Entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del primo periodo di distacco

Comunicazione di variazione o modificazione relativa ad informazioni non essenziali contenute nell'originaria comunicazione (durata del distacco, luogo di svolgimento della prestazione, tipologia di servizi, generalità e domicilio eletto del referente di cui al co. 3, lett. b), generalità del referente di cui al co. 4, numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione)	Entro le ore 24 del quinto giorno successivo alla data del verificarsi dell'evento modificativo
Variazione della data di inizio del distacco	Entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del distacco
Notifica motivata per i distacchi di lunga durata	Entro 5 giorni dal superamento dei 12 mesi della durata del distacco; In via transitoria, per i distacchi in essere alla data del 2/11/2021 (data di entrata in vigore del DM n. 170/2021), la notifica va fatta entro 30 gg. dalla suddetta data di entrata in vigore del regolamento ed il periodo di 12 mesi si calcola convenzionalmente a far data dal 30 luglio 2020.

Il nuovo regolamento, per ridurre gli adempimenti, precisa che, relativamente ai distacchi di lunga durata, la comunicazione preventiva vale come notifica motivata nel caso in cui la durata superiore a 12 mesi sia già predeterminata all'inizio del distacco.

Tutti i dati così inseriti sono consultabili da parte del

personale ispettivo dell'INL, dall'INPS e dall'INAIL.

Regime sanzionatorio

L'obbligo di effettuare le comunicazioni di distacco transnazionale dei lavoratori è presidiato dalle seguenti sanzioni amministrative:

Violazione obblighi amministrativi	Sanzione	Precetto e norma sanzionatoria
Violazione degli obblighi di comunicare: Il distacco entro le ore 24 del giorno antecedente all'inizio del distacco stesso; L'annullamento/nuova comunicazione di dati essenziali entro le ore 24 del giorno antecedente all'inizio del distacco del lavoratore; Tutte le modificazioni successive concernenti dati non essenziali entro 5 gg. dal verificarsi dell'evento;	Sanzione amministrativa da 150 (+ € 30 di magg.) a 500 euro (+ € 100 di magg.) per ogni lavoratore interessato (1)	Art. 10, co. 1, D.Lgs. n. 136/2016; Art. 12, co.1, D.Lgs. n. 136/2016; Art. 1, co. 445 let. d), Legge n. 145/2018;

(1) La sanzione amministrativa non può in ogni caso superare € 150.000. La maggiorazione del 20% prevista dall'art. 1, co. 445 della L. n. 145/2018 si applica alle condotte che si realizzano a partire dall'1/1/2019. La suddetta maggiorazione verrà raddoppiata laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato

destinatario di sanzioni amministrative per i medesimi illeciti.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

Lavoro e Previdenza

Ministero del lavoro

Distacco transnazionale di lunga durata: nuova procedura telematica dal 2 novembre

Con un comunicato stampa pubblicato sul proprio portale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fatto presente che sarà operativa a partire dal 2 novembre 2021 la nuova procedura telematica di comunicazione dei distacchi di lunga durata di lavoratori in Italia. La procedura "distacco transnazionale" dovrà essere utilizzata in fase di prima comunicazione e per ogni successiva variazione.

Come previsto dal Decreto n. 170 del 6 agosto 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato tramite il proprio portale istituzionale che, a partire dalle 12 del prossimo 2 novembre 2021, entreranno in vigore gli standard e le regole per la **trasmissione telematica** delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia.

Comunicazione preventiva di distacco

il nuovo decreto fornisce un nuovo modello «UNI_Distacco_UE» che, dalla data di entrata in vigore del provvedimento, dovrà essere utilizzato dal "prestatore di servizi", come ad esempio l'impresa stabilita in un altro stato membro della UE o in uno stato extra UE o l'agenzia di somministrazione stabilita in un altro stato membro della UE che **distacchi uno o più lavoratori in Italia**. Le nuove regole si applicano alla comunicazione preventiva di distacco e ad ogni variazione successiva della medesima, nonché alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata.

Nuova procedura telematica

A partire dal 2 novembre 2021 alle ore 12:00 sarà reso disponibile nel portale <http://servizi.lavoro.gov.it> una nuova versione della procedura telematica "Distacco transnazionale" aggiornata con le novità contenute nel Decreto. La **comunicazione preventiva di distacco**, che dovrà essere trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio dello stesso, nonché le eventuali successive variazioni alla comunicazione preventiva da trasmettersi con le stesse modalità entro 5 giorni dall'evento modificativo. La notifica "motivata" del **distacco c.d. di lunga durata**, di durata superiore a 12 mesi e fino ad un massimo di 18 mesi, dovrà essere

trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 5 giorni dal superamento dei 12 mesi di durata del distacco.

A cura della Redazione

Bilancio

Dal Mef

Obbligo formativo triennio 2017/2019: pubblicate le linee guida per il mancato assolvimento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze sul proprio sito istituzionale, nella sezione dei Revisori Legali relativa al dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha pubblicato le linee guida per accedere al catalogo dei corsi 2017/2019 del portale di formazione a distanza del Mef, e fruire gratuitamente dei moduli che consentiranno di colmare eventuali debiti formativi da parte dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali relativamente al periodo formativo 2017/2019. In particolare i revisori che non hanno completato l'obbligo formativo per il triennio in parola, dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida pubblicate sul sito della revisione legale e sul portale FAD al fine della corretta associazione del debito formativo mancante all'anno di riferimento.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze sul proprio sito istituzionale, nella sezione dei Revisori Legali relativa al dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha pubblicato le linee guida per accedere al catalogo dei corsi 2017/2019 del portale di formazione a distanza del Mef, e fruire gratuitamente dei moduli che consentiranno di colmare eventuali debiti formativi da parte dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali relativamente al periodo formativo 2017/2019.

In particolare i revisori che **non hanno completato l'obbligo formativo** per il triennio sopra specificato dovranno **attenersi scrupolosamente alle linee guida pubblicate** sul sito della revisione legale e sul portale FAD al fine della **corretta associazione** del debito formativo mancante all'anno di riferimento.

Nello specifico, al termine del corso, fruito sulla piattaforma FAD, il sistema provvederà autonomamente a trasmettere il credito acquisito al portale della Revisione Legale, entro 24 ore dalla conclusione del corso stesso.

Se il corso è stato eseguito correttamente, il credito verrà registrato all'interno della sezione Formazione dell'Area riservata del revisore del portale www.revisionelegale.mef.gov.it.

L'utente, facendo nuovamente accesso nell'area riservata del portale, potrà così selezionare l'anno a cui è stato imputato il credito e cliccare sulla lente di ingrandimento per la verifica della corretta attribuzione del credito.

La pagina fornirà l'elenco riassuntivo dei corsi

registrati indicando la data di completamento, l'anno, la tipologia del corso, la tipologia ed il credito maturato. Se l'anno risulterà in regola con l'obbligo formativo, nella parte superiore della tabella, apparirà l'indicazione **Obbligo formativo per l'anno selezionato**.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Sulla piattaforma on line di Invitalia

Bonus terme: accreditamento degli enti termali dal 28 ottobre. Come fare

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Ai fini del bonus terme, a partire dal 28 ottobre 2021 gli enti termali che vorranno aderire all'iniziativa potranno registrarsi alla piattaforma on line di Invitalia per entrare nell'elenco delle strutture accreditate presso cui i cittadini potranno richiedere dall'8 novembre il bonus. Il buono, erogato sotto forma di sconto in fattura, può coprire l'intero costo del servizio acquistato, fino ad un massimo di 200 euro. I contributi saranno disponibili in ordine cronologico di prenotazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 53 milioni di euro. Quali sono i requisiti necessari per l'accreditamento?

Al via il primo step per il **bonus terme**, l'incentivo per l'acquisto di servizi termali rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia.

A partire **dal 28 ottobre 2021**, infatti, sarà attiva la piattaforma di Invitalia per la **registrazione degli stabilimenti termali** che vorranno aderire all'iniziativa.

Il secondo step, invece, scatterà l'8 novembre 2021: a partire da quella data i cittadini potranno prenotare il bonus presso una struttura accreditata liberamente scelta.

Leggi anche Bonus terme: quanto conviene l'acquisto di servizi termali

Procedura per l'accreditamento

Come stabilito dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1° luglio 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 5 agosto 2021), che ha definito i criteri e le modalità attuative per la concessione e la fruizione del bonus istituito dal D.L. n. 104/2020 (art. 29-bis), possono accreditarsi gli enti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritti al **Registro delle imprese**;
- essere in possesso del **codice ATECO 2007 96.04.20** "Stabilimenti termali".

La richiesta di accreditamento deve essere presentata dal **rappresentante legale** dell'ente termale accedendo, tramite **SPID**, all'apposita piattaforma gestita da Invitalia, che sarà online a partire dalle ore 12.00 del 28 ottobre 2021.

Nella domanda dovranno essere indicati i **dati anagrafici** relativi all'**ente termale**, tra cui gli estremi di autorizzazione all'apertura dell'attività.

Al fine di terminare la procedura di accreditamento, è necessario provvedere al **caricamento**:

- della **copia dell'autorizzazione** all'apertura dell'attività termale;
- delle **dichiarazioni sostitutive di certificazione**, rilasciate ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui è attestato il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di erogazione dei servizi

termali e in cui si assume l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni connesse alla sospensione o chiusura dell'attività;

- delle dichiarazioni con cui l'ente termale si impegna ad acquisire il consenso, da parte degli utenti, al trattamento e al trasferimento a Invitalia dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. **Invitalia**, ricevuta la richiesta di accreditamento, svolge gli opportuni **controlli sulla documentazione** fornita, compresa la verifica dei poteri di firma del legale rappresentante indicato nella richiesta e sull'attività svolta, in base alle informazioni riportate sul registro delle imprese.

Se le verifiche hanno esito positivo, Invitalia procede all'accreditamento, dandone comunicazione all'ente termale.

L'elenco degli stabilimenti termali accreditati sarà pubblicato e aggiornato nelle sezioni dedicate presenti nei siti del Ministero dello Sviluppo economico e di Invitalia.

In caso di **esito negativo** dei controlli, invece, Invitalia ne dà comunicazione all'ente termale, motivando il **mancato accoglimento della richiesta** di accreditamento.

Richiesta del bonus

Solo presso i centri termali accreditati presenti nell'elenco pubblicato nei siti del Ministero dello Sviluppo economico e di Invitalia, i cittadini interessati, a partire **dall'8 novembre 2021**, potranno richiedere il bonus prenotando i servizi termali di proprio interesse.

La richiesta potrà essere presentata da **sogetti maggiorenni**, residenti in Italia, **senza limiti di ISEE** e senza limiti legati al nucleo familiare.

Il bonus potrà essere utilizzato per l'acquisto di servizi termali che non sono già a carico del Servizio sanitario nazionale o di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all'utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente

non coperto dal buono.

Per servizi termali si intendono le prestazioni termali, **incluse** quelle di **wellness e beauty**.

I servizi includono sia prestazioni esenti Iva, sia prestazioni soggette a Iva.

Sono invece **esclusi** i servizi di **ristorazione e ospitalità**.

Il buono - erogato sotto forma di sconto in fattura - può coprire l'intero costo del servizio acquistato, fino ad un **massimo di 200 euro**. Ciascun soggetto potrà usufruire di un unico contributo, anche nel caso in cui l'importo riconosciuto sia inferiore al massimale stabilito.

Il buono:

- **non potrà** essere **ceduto**;
- non costituisce reddito imponibile per il beneficiario degli stessi;
- non rileva ai fini del valore dell'ISEE.

I buoni saranno disponibili in ordine cronologico di prenotazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 53 milioni di euro.

Adempimenti dell'ente termale

La struttura che riceve la richiesta, attraverso la piattaforma dedicata, controllerà che per lo stesso soggetto non risultino prenotazioni già attive ovvero precedenti fruizioni del buono.

Se le verifiche vanno a buon fine, lo stabilimento termale confermerà la prenotazione del voucher, che, a pena di decadenza, dovrà essere **fruito entro 60 giorni** dalla sua emissione.

Nel momento in cui il cittadino fruirà dei servizi termali oggetto di prenotazione, l'ente termale dovrà accedere

alla piattaforma Invitalia, selezionare la prenotazione di riferimento e inserire la data di inizio di erogazione dei servizi termali oggetto della prenotazione.

Liquidazione del buono

Quando il ciclo di cure sarà terminato e, comunque, non oltre 45 giorni dalla data di inizio, la struttura, previa emissione della relativa fattura, potrà richiedere, attraverso la piattaforma Invitalia, il **rimborso del valore del buono** fruito dall'utente.

A tal fine, sarà necessario inserire i dati relativi all'erogazione dei servizi termali erogati, inclusi gli estremi e l'importo della fattura emessa nonché l'importo del buono effettivamente utilizzato dall'utente, e caricare:

- la **fattura** emessa dall'ente termale a fronte dell'erogazione dei servizi termali, in cui dovrà essere riportato il codice univoco di avvenuta prenotazione;
- la **dichiarazione**, resa dall'ente termale, attestante che, per l'utente intestatario della fattura, è stato acquisito il consenso al trattamento e al trasferimento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 a Invitalia;
- le **ulteriori dichiarazioni** rese dal **legale rappresentante** dell'ente termale attestanti il rispetto della disciplina che regola l'agevolazione.

Invitalia **entro il mese successivo** alla presentazione della richiesta di rimborso, fatti salvi i maggiori termini connessi all'eventuale svolgimento delle attività di controllo, **erogherà l'importo corrispondente al buono**. Il pagamento sarà effettuato sul conto corrente che l'ente termale avrà indicato in sede di accreditamento.

Le date da ricordare

28 ottobre 2021	Data di apertura della piattaforma di Invitalia per l'accreditamento degli istituti termali che vorranno aderire all'iniziativa
8 novembre 2021	Data a partire della quale i cittadini possono prenotare il bonus terme presso uno degli stabilimenti termali accreditati, il cui elenco verrà pubblicato e aggiornato nelle sezioni dedicate presenti nei siti del Ministero dello Sviluppo economico e di Invitalia
60 giorni	Termine di validità della prenotazione dalla sua emissione
45 giorni	Entro massimo 45 giorni dalla data di inizio del ciclo di cure, la struttura, previa emissione della relativa fattura, dovrà richiedere , attraverso la piattaforma Invitalia, il rimborso del valore del buono fruito dall'utente

Finanziamenti

Dalla Commissione Europea

Fondo per l'innovazione: entro il 3 marzo 2022 le domande di finanziamento

La Commissione europea ha pubblicato il secondo invito a presentare progetti su vasta scala nell'ambito del Fondo per l'innovazione, uno dei principali programmi a livello mondiale per la dimostrazione di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, finanziato con i proventi della vendita all'asta di quote del sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE. Le domande di finanziamento per i progetti possono essere presentate, entro il 3 marzo 2022, sul portale EU Funding and Tenders (portale UE delle opportunità di finanziamento e di appalto), dove sono disponibili ulteriori informazioni sulla procedura nel suo complesso. Il 10 novembre sarà organizzata una giornata informativa per dare ai potenziali candidati e agli altri portatori di interessi l'opportunità di ottenere maggiori dettagli e di porre domande sul nuovo invito.

La Commissione europea ha pubblicato il secondo invito a presentare progetti su vasta scala nell'ambito del **Fondo per l'innovazione**, uno dei principali programmi a livello mondiale per la dimostrazione di **tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio**, finanziato con i proventi della vendita all'asta di quote del sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE. Il Fondo ha una dotazione di **1,5 miliardi di euro** e finanzia tecnologie innovative per:

- le energie rinnovabili,
- le industrie ad alta intensità energetica,
- lo stoccaggio di energia,
- la cattura, l'uso e lo stoccaggio del carbonio.

Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, ha dichiarato che "Il Fondo per l'innovazione contribuisce a sviluppare le soluzioni tecnologiche necessarie per la **transizione verde**. Con questo invito sosterremo i progetti innovativi, accelerandone la realizzazione e portandoli il più rapidamente possibile sul mercato. Gli investimenti favoriranno la decarbonizzazione dell'economia europea, spianando la strada al raggiungimento della neutralità climatica nel 2050 e rafforzando la leadership tecnologica europea a livello mondiale".

La Commissione ha semplificato il processo di presentazione delle domande, che attualmente prevede un'unica fase. Ciò ridurrà notevolmente il lasso di tempo che intercorre tra la presentazione della domanda e la concessione della sovvenzione.

I progetti saranno valutati tenendo conto:

- del loro potenziale di evitare le emissioni di gas a effetto serra,
- del potenziale di innovazione,
- della maturità finanziaria e tecnica,
- del potenziale di espansione e di efficienza sotto il profilo dei costi.

L'invito è rivolto a progetti provenienti da tutti gli Stati membri dell'UE, dall'Islanda e dalla Norvegia.

La Banca europea per gli investimenti fornirà assistenza allo sviluppo dei progetti promettenti ma non sufficientemente maturi per beneficiare di una sovvenzione. Le domande di finanziamento per i progetti possono essere presentate sul portale EU Funding and Tenders (portale UE delle opportunità di finanziamento e di appalto), dove sono disponibili ulteriori informazioni sulla procedura nel suo complesso. Il termine ultimo di presentazione è **il 3 marzo 2022**. I candidati saranno informati dei risultati della valutazione nel terzo trimestre del 2022, mentre la concessione delle sovvenzioni e la firma dei progetti avverranno nell'ultimo trimestre del 2022.

Il **10 novembre** sarà organizzata una giornata informativa per dare ai potenziali candidati e agli altri portatori di interessi l'opportunità di ottenere maggiori dettagli e di porre domande sul nuovo invito.

A cura della Redazione

Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

Prodotti sfusi: modalità per l'ottenimento del contributo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Transizione Ecologica che, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, definisce le modalità per l'ottenimento del contributo agli esercenti commerciali di vicinato e di media e grande struttura, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi, nonché per la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni, a pena di revoca del contributo. Le imprese interessate devono presentare, ai fini del riconoscimento del contributo economico a fondo perduto, apposita richiesta al Ministero della transizione, precisamente: in relazione alle spese sostenute nel 2020 entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della suddetta piattaforma nella sezione news dello stesso sito istituzionale e in relazione alle spese sostenute nel 2021, entro il 30 aprile 2022.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, il decreto 22 settembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica che, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, definisce le modalità per l'ottenimento del contributo agli esercenti commerciali di vicinato e di media e grande struttura, che attrezzano spazi dedicati alla **vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina**, o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi, nonché per la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni, a pena di revoca del contributo.

Ambito di applicazione

Il contributo economico a fondo perduto è riconosciuto, in **via sperimentale**, agli esercenti commerciali di vicinato e a quelli di media e di grande struttura, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, nonché all'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi. L'esercente può promuovere il **riutilizzo dello stesso contenitore** per gli acquisti successivi al primo attraverso il **sistema cauzionale**.

Agevolazione concedibile

Il contributo economico a fondo perduto è pari all'ammontare della spesa sostenuta nell'anno di riferimento e documentata, per ciascun punto vendita e per un **importo massimo di euro 5.000** per ciascun esercente commerciale di vicinato e di media e di grande struttura, ovvero per l'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi, nel rispetto del limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Per accedere al contributo sono considerate ammissibili le spese sostenute:

- per l'**adeguamento dei locali**, quali la progettazione e la realizzazione del punto vendita o dello spazio dedicato,
- per l'**acquisto di attrezzature funzionali** alla vendita di prodotti sfusi compreso l'arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato,
- per le iniziative di informazione, di comunicazione e di pubblicità dell'iniziativa.

Non sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'acquisto o l'igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti.

Procedura di riconoscimento del contributo economico

Le imprese interessate devono presentare apposita richiesta, al Ministero della transizione, ai fini del riconoscimento del contributo economico a fondo perduto in relazione alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021. In particolare la richiesta dovrà essere inoltrata tramite accesso alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito: www.minambiente.it entro i seguenti termini:

- in relazione alle spese sostenute nel 2020, **entro sessanta giorni** dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della suddetta piattaforma nella sezione news dello stesso sito istituzionale;
- in relazione alle spese sostenute nel 2021, **entro il 30 aprile 2022**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero della Transizione Ecologica, decreto 22/09/2021, (Gazzetta Ufficiale 23/10/21, n. 254)

Finanziamenti

Entro il 29 ottobre 2021

Tax credit librerie: ultimi giorni per l'invio delle domande

In chiusura lo sportello per la presentazione delle richieste per il riconoscimento del tax credit librerie. Il 29 ottobre 2021 è, infatti, l'ultimo giorno utile per inviare le domande riferite al 2020. L'elenco degli esercenti beneficiari sarà pubblicato sul sito della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore entro la fine di novembre. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato comunicato l'importo spettante.

Ultimi giorni per richiedere il **tax credit librerie**. La scadenza per l'invio delle domande riferite al 2020 è fissata per le ore 12:00 del **29 ottobre 2021**.

La trasmissione deve essere effettuata **esclusivamente in forma telematica** tramite il portale della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore (taxcredit.librari.beniculturali.it).

Dati da indicare

Nella domanda devono essere indicati, tra gli altri, i seguenti dati, riferiti agli **importi dovuti nel 2020**, relativi ai locali dove si svolge l'attività di vendita al dettaglio:

- **IMU**;

- **TASI**;
- **TARI**;
- imposta sulla pubblicità;
- tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
- **spese per locazione**, al netto IVA: rientrano il pagamento del canone e delle eventuali spese accessorie (ad esempio: spese registrazione contratto);
- **spese per mutuo**: rientrano il pagamento della rata di mutuo, per la parte relativa al capitale al netto degli interessi (per acquisto o ristrutturazione) e le eventuali spese accessorie (ad esempio: spese notarili, di perizia, assicurativi).

Dichiarazioni

La procedura genererà diverse dichiarazioni (a norma del D.P.R. n. 445/2000), che dovranno essere **scarricate e firmate digitalmente** da parte di uno dei seguenti soggetti (per i quali bisogna inserire nome, cognome e qualifica), che deve essere un soggetto terzo rispetto all'impresa (per i quali bisogna inserire nome, cognome e qualifica) e successivamente caricate sull'applicativo:

- **presidente del collegio sindacale** iscritto nel registro dei revisori legali;
- **revisore legale** iscritto nel registro dei revisori legali;
- professionista iscritto nell'albo dei **dottori commerciali** e degli esperti contabili;
- professionista iscritto nell'albo dei periti commerciali;
- professionista iscritto nell'albo dei **consulenti del lavoro**;
- responsabile del centro di assistenza fiscale.

Invio della domanda

Dopo avere completato l'inserimento dei dati e caricato le necessarie certificazioni firmate digitalmente da parte dei soggetti autorizzati, è possibile scaricare il **riepilogo dell'istanza** da inviare.

Effettuate le opportune verifiche, la domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e **caricata sull'applicativo**. A questo punto, la procedura si considera conclusa e la domanda non potrà più essere modificata.

Modalità di utilizzo

L'**elenco degli esercenti beneficiari** sarà pubblicato sul sito della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore **entro la fine di novembre**.

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile in **compensazione** presentando il **modello F24** (codice tributo "6894"), esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo

a quello in cui è stato comunicato l'importo spettante. Il credito d'imposta:

- non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP;
- deve essere **indicato** sia nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia in quella relativa al periodo di imposta in cui è utilizzato, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto

A cura della Redazione

Impresa

Nei trattamenti a rischio elevato

Privacy: cancellato l'intervento preventivo del Garante sull'utilizzo dei dati da parte delle PA. Quali conseguenze

di Antonio Ciccio Messina - Avvocato in Torino

La cancellazione della procedura, disciplinata dal Codice della privacy, che gravava il Garante del compito di prescrivere alle pubbliche amministrazioni misure e accorgimenti per i trattamenti a rischio elevato, non comprime gli spazi di tutela degli interessati e neppure compromette i poteri del Garante. Anzi, a ben vedere, l'abrogazione finisce per complicare la vita alle PA. Restano, infatti, in vigore la norma sulla valutazione dell'impatto privacy da parte delle PA, la consultazione preventiva del Garante in caso di rischi elevati, così come il potere sanzionatorio del Garante stesso.

Lo **scudo GDPR** per gli **imprenditori** e per i **professionisti** rimane integro. I trattamenti a rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati non sono stati per nulla liberalizzati, ma devono essere sempre ricondotti alla disciplina del regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR).

È quanto discende da una oggettiva e sistematica ricostruzione dell'art. 9, del D.L. n. 139/2021, che ha abrogato l'art. 2-quinquiesdecies del Codice della privacy. La **cancellazione della procedura**, disciplinata appunto dal citato art. 2-quinquiesdecies, che gravava il Garante della privacy del compito di **prescrivere** alle pubbliche amministrazioni misure e accorgimenti per i **trattamenti a rischio elevato** certamente non comprime gli spazi di tutela degli interessati e neppure compromette i poteri del Garante.

Anzi, a ben vedere, l'abrogazione finisce per complicare la vita alle pubbliche amministrazioni.

Leggi anche Privacy: cambia l'utilizzo dei dati personali da parte della PA. A quali condizioni

Conseguenze dell'abrogazione dell'art. 2-quinquiesdecies del Codice della privacy

Vediamo di illustrare la reale portata della predetta abrogazione, partendo da una constatazione lapalissiana.

La legge italiana non può abrogare disposizioni del regolamento Ue (GDPR) e, anzi, se vi fosse un contrasto con la norma europea la norma di diritto interno andrebbe disapplicata dai tribunali come dalle stesse pubbliche amministrazioni. Non ci sarebbe neanche bisogno di sollevare una questione di legittimità costituzionale, considerati gli obblighi assunti dagli stati membri con l'adesione all'Unione Europea.

Questo ovvio presupposto serve per sottolineare una altrettanto ovvia constatazione e cioè che l'abrogazione dell'art. 2-quinquiesdecies del Codice privacy (operata dal D.L. n. 139/2021) non intacca in nessun modo la vigenza e l'efficacia di disposizioni del regolamento

Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR).

Resta in vigore la norma sulla valutazione dell'impatto privacy (Dpia) da parte delle PA

Rimane, in particolare, intonsa la vigenza e l'efficacia dell'art. 35 del GDPR, il quale impone a tutti i titolari di trattamento, comprese le pubbliche amministrazioni, di effettuare una valutazione di impatto privacy (comunemente nota come Dpia) nel caso di trattamenti connotati da un **rischio elevato** per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

L'art. 2-quinquiesdecies del Codice della privacy si aggiungeva all'art. 35 del GDPR per dare al Garante il compito gravoso di aiutare le P.A. nella gestione dei trattamenti a rischio elevato.

Senza l'art. 2-quinquiesdecies citato le P.A. devono continuare a fare quello che dovevano già fare e cioè la Dpia: l'abrogazione è, dunque, priva di effetti di semplificazione o, peggio, di liberalizzazione.

Resta in vigore la consultazione preventiva del Garante in caso di rischi elevati

Alle stesse P.A., inoltre, si applica anche l'art. 36 GDPR, ovvero la consultazione preventiva del Garante della privacy quando, all'esito di una Dpia, residuino rischi elevati per le persone.

L'art. 2-quinquiesdecies citato aveva l'effetto di obbligare il Garante ad aiutare le P.A. fornendo prescrizioni con provvedimenti vincolanti e non solo con un parere, come si limita a fare l'art. 36 GDPR.

Senza l'art. 2-quinquiesdecies citato le P.A. devono fare la Dpia (art. 35) e, se del caso, consultare preventivamente il Garante (art. 36 GDPR).

Questo vale per tutte le P.A., compreso il Fisco o gli enti previdenziali quando, ad esempio, vogliono ricorrere a trattamenti automatizzati con l'uso di algoritmi oppure le forze di polizia, quando vogliono usare il riconoscimento facciale come misura di controllo del territorio.

Si sottolinea, al riguardo, anche che la valutazione di impatto privacy e la consultazione preventiva

dovranno essere portati a compimento prima dell'inizio del trattamento.

A ciò si aggiunga che tutti gli enti pubblici sono tenuti all'osservanza dei principi del trattamento prescritti dall'art. 5 GDPR: correttezza, trasparenza, minimizzazione, finalità, sicurezza, e così via.

Se una P.A., pertanto, omette la valutazione di impatto privacy o se ne effettua una insufficiente, incongrua, lacunosa, tutto ciò non rimane senza conseguenze. In effetti, quella P.A. subirà la **sanzione** prevista dall'art. 83 GDPR, paragrafo 4, e cioè fino a 10 milioni di euro, la quale è irrogata dal Garante.

Inoltre, se una P.A. viola l'art. 5, subirà la sanzione prevista dall'art. 83 GDPR, paragrafo 5, e cioè la sanzione fino a 20 milioni di euro e la sanzione è sempre irrogata dal Garante.

Rimane intatto il potere sanzionatorio del Garante

Come si vede il Garante mantiene interi tutti i propri poteri, che derivano dal GDPR e che non possono essere ridotti o nemmeno adombrati da una norma nazionale.

Allo stesso modo, gli interessati non subiscono alcuna compressione dei propri diritti e delle modalità di esercitarli, i quali derivano, i primi, dal catalogo dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 GDPR e, le seconde,

dagli articoli 77 e seguenti GDPR.

Si prenda il caso di un **imprenditore** o di un **professionista** i cui dati siano maltrattati dal Fisco a mezzo di un **trattamento a rischio elevato**, ebbene, l'assenza dell'art. 2-quinquiesdecies del Codice della privacy non è rilevante.

Quell'imprenditore e quel professionista avranno sempre la possibilità di inviare una **segnalazione al Garante** e potranno anche sporgere un **reclamo** (art. 77 GDPR) al medesimo Garante. Quest'ultimo, anche d'ufficio, potrà esercitare poteri di indagine oltre che correttivi e sanzionatori ai sensi dell'art. 58 GDPR.

Così come il Garante potrà, senza limitazione, svolgere i compiti di promozione e di consulenza ai sensi dell'art. 57 del GDPR, il cui paragrafo 1 si chiude con la lettera v), in cui si legge che il Garante "svolge qualsiasi altro compito legato alla protezione dei dati personali".

Sulla base delle sopra riportate considerazioni si conclude che l'abrogazione dell'art. 2-quinquiesdecies del Codice della privacy non scalfisce (né potrebbe farlo) l'impianto del regolamento Ue 2016/679, non pregiudica gli interventi correttivi e sanzionatori da parte del Garante, non ostacola spazi di tutela per gli interessati.

Impresa

Confprofessioni

Contratti pubblici: richiesto l'applicazione del principio dell'equo compenso

Confprofessioni in audizione alla Commissione VIII del Senato sulla legge delega in materia di contratti pubblici, ha avanzato la proposta che tutti gli appalti pubblici debbano rispettare il principio dell'equo compenso. Secondo Confprofessioni è opportuno inoltre estendere l'istituto del collegio consultivo tecnico (CCT) che, se ben congegnato, può rappresentare una leva a garanzia della continuità dei lavori in caso di dispute tecniche e controversie tra le parti. Inoltre per un effettivo rilancio del mercato dei servizi di ingegneria e architettura, e a piena tutela della trasparenza e della concorrenza, Confprofessioni chiede di limitare le mansioni dei professionisti appartenenti alla pubblica amministrazione, per evitare sovrapposizioni con le materie di competenza dei liberi professionisti.

Salvo Garofalo, delegato Confprofessioni alle Professioni tecniche, Ambiente e Territorio, in audizione alla Commissione VIII del Senato sulla legge delega in materia di contratti pubblici, ha avanzato la proposta che tutti gli appalti pubblici debbano rispettare il **principio dell'equo compenso**.

Garofalo dichiara che da tempo Confprofessioni ricorda a Parlamento e Governo, che il codice dei contratti deve essere riformato nel senso dell'espressa previsione del principio dell'equo compenso delle prestazioni professionali. «In questa sede chiediamo quindi di inserirlo nell'ambito degli appalti pubblici quale limite inderogabile, vincolante nella redazione dei bandi e delle offerte».

Quello relativo all'equo compenso, tuttavia, non è l'unico intervento di correzione e di integrazione della legge delega proposto da Confprofessioni. I liberi professionisti, infatti, si confrontano costantemente con le norme e le procedure inerenti i contratti pubblici e da questo raffronto nascono le proposte presentate da **Garofalo** ai senatori.

«Innanzitutto», spiega **Garofalo**, «è opportuno estendere l'istituto del **collegio consultivo tecnico (CCT)** che, se ben congegnato, può rappresentare una leva a garanzia della continuità dei lavori in caso di dispute tecniche e controversie tra le parti. Inoltre, per rendere più agile la partecipazione alle procedure da parte degli operatori economici e per ridurre gli errori materiali, l'ANAC potrebbe predisporre dei modelli unici dei documenti di gara. Allo stesso modo, è essenziale intervenire sui costi connessi alla partecipazione alle

gare, in particolare su quelli relativi all'ottenimento dell'attestazione SOA, che attualmente scoraggiano la partecipazione dei piccoli soggetti economici, limitando di fatto la competizione».

Confprofessioni, per un effettivo rilancio del mercato dei servizi di ingegneria e architettura, e a piena tutela della **trasparenza e della concorrenza**, chiede di limitare le mansioni dei professionisti appartenenti alla pubblica amministrazione, per evitare sovrapposizioni con le materie di competenza dei liberi professionisti. «La confusione che sovente si verifica in questo ambito ha determinato profondi squilibri e ingiustizie nel mercato dei servizi professionali, alimentando rendite di posizione ingiustificabili, e ha ostacolato ed opacizzato l'allocazione delle risorse pubbliche e l'efficienza dell'azione amministrativa. A danno», conclude **Garofalo**, «della qualità del nostro tessuto economico».

A cura della Redazione

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Contratti pubblici: pubblicato il regolamento con le modalità di digitalizzazione

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il "Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici". In particolare il decreto definisce le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento disciplinate dal codice, anche attraverso l'interconnessione per l'interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal codice, anche nel rispetto di quanto previsto dal Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 26 ottobre 2021, il decreto 12 agosto 2021, n. 148 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento Funzione Pubblica, che riporta il "Regolamento recante **modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici**".

In particolare, il regolamento, in attuazione dell'articolo 44, comma 1, del codice degli Appalti Pubblici, definisce le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento disciplinate dal codice, anche attraverso **l'interconnessione per l'interoperabilità** dei dati delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi

telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal codice, anche nel rispetto di quanto previsto dal Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione.

Le regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione, comprensive della descrizione dei flussi, degli schemi dei dati e degli standard europei di interoperabilità tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal codice, sono dettate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con apposite linee guida, tenendo conto delle regole e dei principi di cui all'articolo 29 del codice.

Accesso digitale al sistema telematico

L'accesso al sistema telematico da parte degli utenti avviene esclusivamente mediante una **procedura di autorizzazione** che prevede l'identificazione dell'utente medesimo e il rilascio di un apposito codice alfanumerico. Ai fini dell'accesso al sistema telematico, l'identificazione avviene **mediante SPID** o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del regolamento eIDAS.

Comunicazioni e scambi di informazioni in modalità digitale

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra gli utenti e il sistema telematico che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, tra i quali i messaggi di avviso e di notifica, avvengono utilizzando il **domicilio digitale** o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento eIDAS.

Tracciabilità

Il sistema telematico integra apposite funzionalità di registrazione cronologica (log applicativi e di sistema) delle operazioni eseguite, nonché dei cambiamenti che le operazioni introducono sulla base di dati, per finalità di controllo anche automatico degli accessi degli utenti e di verifica delle operazioni effettuate.

Gestione digitale e conservazione della documentazione di gara

I dati, i documenti e le comunicazioni redatti in un formato idoneo alla loro conservazione sono raccolti in un **fascicolo informatico** gestito dal sistema telematico.

Il fascicolo informatico contiene anche l'impronta delle registrazioni cronologiche di calcolata al momento dell'invio del fascicolo stesso in conservazione.

Il sistema telematico rende disponibile il fascicolo informatico alla stazione appaltante, che provvede alla

conservazione dello stesso secondo quanto stabilito dalle regole tecniche in materia di conservazione digitale dei documenti informatici.

Il sistema telematico permette la presentazione di istanze di accesso agli atti di gara e la messa a disposizione dei medesimi, ove ne ricorrano i presupposti e i requisiti ai sensi della normativa vigente.

Sicurezza informatica

Il sistema telematico assicura agli utenti autenticati la disponibilità dei dati e dei documenti gestiti, la cui **integrità e segretezza è garantita** anche attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento, mantenendo anche la tracciabilità degli accessi e garantendo la terzietà del gestore del sistema telematico anche mediante l'impiego di tecnologie basate su registri distribuiti.

Il titolare e il responsabile del trattamento assicurano, mediante idonee misure tecniche e organizzative, un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio, che comprendono, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento e una procedura per testare, verificare e valutare l'efficacia delle misure tecniche e organizzative messe in atto.

Partecipazione alla procedura di gara

Il sistema telematico consente all'operatore economico di compilare e **presentare l'offerta** mediante interfaccia web, oppure tramite applicativi di acquisizione dei documenti strutturati.

Il sistema telematico, anche tramite la interconnessione con la apposita piattaforma del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, consente agli operatori economici di compilare o di inserire nel sistema il documento di gara unico europeo in formato elettronico nonché di inserire l'offerta tecnica con i relativi allegati e l'offerta economica.

Al momento della ricezione dell'offerta, il sistema:

- trasmette automaticamente all'operatore economico un messaggio di notifica dell'avvenuta ricezione della documentazione, indicando la data e l'ora di presentazione della stessa;
- effettua la verifica preliminare dell'avvenuto inserimento di tutti i documenti previsti per la partecipazione alla gara e l'integrale compilazione dei moduli on-line.

In caso di esito negativo della verifica, il sistema telematico trasmette automaticamente all'operatore economico un messaggio di errore con l'indicazione delle criticità riscontrate.

Il sistema telematico consente inoltre:

- ai componenti della commissione giudicatrice l'accesso alla documentazione di gara inserita nel sistema telematico dagli operatori economici;
- lo svolgimento dell'attività istruttoria di competenza degli eventuali segretari responsabili del procedimento o componenti del seggio di gara, previa autorizzazione della medesima commissione e nei limiti dell'autorizzazione concessa;
- la gestione telematica delle sedute collegiali della commissione giudicatrice verificando, ove necessario, l'accesso al sistema telematico di tutti i soggetti interessati e il loro collegamento nel corso dell'intera seduta. Esso garantisce, inoltre, la riservatezza delle sedute collegiali che non sono pubbliche, con le modalità definite nelle regole tecniche;
- consente l'acquisizione dei verbali o la loro redazione e registra le sedute della commissione giudicatrice, anche garantendo la segretezza della registrazione delle sedute non pubbliche.

Apertura e valutazione delle offerte

La data e l'ora delle sedute pubbliche in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche e di quella in cui si procede all'apertura delle offerte economiche saranno comunicate, tramite il sistema telematico, agli operatori economici ammessi.

Il sistema telematico predispone la **graduatoria di gara** e la rende disponibile secondo la normativa vigente, consente inoltre **l'acquisizione del provvedimento di aggiudicazione**, la **redazione del contratto** e l'inserimento di queste ultime documentazioni nel fascicolo informatico.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento Funzione Pubblica, decreto 12/08/2021, n. 148 (G.U. 26/10/2021, n. 256)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.